

Repertorio n. 143252

Raccolta n. 26915

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre

30 dicembre 2015

In Macerata, nel mio studio notarile sito in Via Velluti cn.
118.

Avanti a me Dott. Comm. Giuseppe Belogi, Notaio in Macerata,
iscritto al collegio notarile dei distretti notarili riuniti
di Macerata e Camerino.

E' personalmente comparso:

- Vitali Paolo, nato a Morrovalle il 7 settembre 1952 e
residente a Macerata via Medaglie d'Oro cn. 4, libero
professionista, domiciliato per la carica di cui infra presso
l'infrascritta sede legale
il quale interviene al presente atto in qualita' di
amministratore unicio e legale rappresentante della societa'
a responsabilita' limitata denominata

"MORROVALLE SERVIZI S.R.L."

con sede legale in Morrovalle, Via Sandro Pertini n. 30/32,
indirizzo PEC: 08885@pec.federfarma.it capitale sociale euro
10.000,00 (diecimila/00) codice fiscale, partita iva e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata
01599710439, iscritta alla CCIAA di Macerata al numero REA MC-

165685.

Dell'identita' personale del comparente, cittadino italiano, qualita' e poteri, io Notaio sono personalmente certo.

E quivi,

esso comparente, nella spiegata qualita', dichiara che qui e' riunita l'Assemblea della predetta societa'

"MORROVALLE SERVIZI S.R.L."

con sede legale in Morrovalle, Via Sandro Pertini n. 30/32, indirizzo PEC: 08885@pec.federfarma.it capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 01599710439, iscritta alla CCIAA di Macerata al numero REA MC-165685

onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

a) adeguamento dello statuto a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 e approvazione di un nuovo testo aggiornato alle disposizioni di cui sopra

Il sig. Paolo Vitali assume la Presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale di assemblea fungendo da segretario.

Aderendo io Notaio alla legittima richiesta, il Presidente passa subito a constatare la validita' dell'assemblea a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Il presidente, dato atto:

= che sono presenti in persona del legale rappresentante sindaco pro tempore l'unico socio Comune di Morrovalle

= che e' presente l'organo amministrativo nella sua persona e in persona del consigliere Fratini Antonio

= che e' assente il revisore unico

= che il revisore ha comunicato di essere a conoscenza dell'O.d.G.

= che le presenze suddette risultano dal foglio presenze che omessane la lettura per dispensa della parte qui si allega sotto la lettera "A";

= che i partecipanti all'assemblea si dichiarano edotti dell'ordine del giorno ed in grado di deliberare;

DICHIARA

l'assemblea totalitaria, regolarmente costituita a norma di legge e di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra la portata del D.lgs. 175/2016 che impone alle societa' a partecipazione pubblica di adottare uno statuto contenente le specifiche indicate dal detto Decreto.

Fa presente che il comune di Morrovalle con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21 dicembre 2016 ha adottato uno schema di statuto adeguato a quanto previsto dal detto Decreto.

Il presidente da lettura dello schema di statuto e propone che

detto venga approvato dall'assemblea, apportando piccole correzioni grammaticali.

Conclude il presidente dando la parola agli intervenuti.

Il socio Comune di Morrovalle, in persona del sindaco p.t, ribadisce la volonta' di modificare lo statuto conformemente allo schema adottato dalla citata delibere consigliare n. 47/2016.

Terminata la sua locuzione e nessuno chiedendo la parola il presidente da' ingresso alla fase deliberativa.

L'assemblea con voto espresso peralzata di mano all'unanimita'

DELIBERA

a) di approvare il nuovo testo dello statuto conforme allo schema approvato dalla delibere consigliare 47/2016

Detto testo approvato articolo per articolo e poi nel suo complesso viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa delle parti.

Nessuno piu' chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto.

Imposte e spese del presente atto come per legge a carico della societa'.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente atto del quale ho dato lettura alla parte la quale trovandolo in ogni dove conforme alle proprie volonta' dichiara di

approvarlo in ogni dove. Sottoscritto dalla parte, da me
Notaio alle ore diciotto

e munito della impronta del sigillo. Dattiloscritto come per
legge da persona di mia fiducia e in parte da me, su due fogli
uso bollo, pieni per facciate quattro e sin qui dell'ultima.

in originale firmato

Paolo Vitali

Giuseppe Belogi Notaio (sigillo)

ALLEGATO "A" all'atto notaio Giuseppe Belogi repertorio n.

143252/26915

FOGLIO PRESENZE

SOCI

Comune di Morrovalle

Stefano Montecuroni

ORGANO AMMINISTRATIVO

Paolo Vitali

Paolo Vitali



Paolo Vitali

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

"MORROVALLE SERVIZI S.r.l."

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art.1 DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile e dell'art. 113, comma 5, lett. c), D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata:

"MORROVALLE SERVIZI S.r.l."

2. La società si qualifica come società "in House"; di conseguenza il Comune di Morrovalle, che è il socio unico della società, esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi e un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Art.2 OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo, nel perseguimento di un servizio di interesse generale, lo svolgimento delle seguenti attività:

-la gestione del servizio di farmacia del quale è

titolare il Comune di Morrovalle, comprendente la vendita, al minuto e all'ingrosso - anche e nei limiti previsti dalla normativa man mano vigente tramite e-commerce -, di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché la gestione dei servizi assistenziali di competenza comunale;

-la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

-l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

-la gestione di servizi di carattere socio-sanitario.

-la gestione di servizi a carattere socio-ricreativo e promozionali.

Nell'oggetto societario rientrano anche:

-tutte le attività strumentali e/o complementari a

quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

-studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può inoltre svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

a) la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

b) la partecipazione ed iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

c) la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;

d) la formazione, la qualificazione e lo sviluppo delle risorse umane nell'ambito delle attività di cui sopra.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La società, inoltre, nei limiti e in conformità alle leggi e

alle altre disposizioni normative man mano vigenti, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa, assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, prestare garanzie, anche reali, e fidejussioni anche a favore di terzi purché l'operazione sia finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. La società può, previa stipula di apposita convenzione, rivolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri comuni.

La società, ove non ricorrano le condizioni di cui sopra, non può partecipare alla costituzione di nuove società ovvero acquisire partecipazioni in società, ad eccezione di diverse previsioni di legge regionali, delle società

strettamente strumentali all'attività svolta e delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali.

Essendo la società "in House" resta fermo che oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente locale socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il socio può, nelle forme e con le modalità delle leggi man mano vigenti, effettuare versamenti in conto capitale o a titolo di finanziamento infruttifero

Art.3 SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Morrovalle.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, ovunque, purchè in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile).
3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal registro imprese o, ove istituito, dal

libro dei soci.

Art.4 DURATA

La società è costituita fino al 31 dicembre 2080. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art.5 CAPITALE SOCIALE, QUOTE E FINANZIAMENTI

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Morrovalle, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso.

3. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può, previa conforme autorizzazione del consiglio comunale dell'ente locale socio, stabilire aumenti del capitale sociale.

Art.6

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.7 ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

Art. 8 DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codice civile e comunque:

- a) Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili;
- b) Struttura dell'Organo amministrativo e la nomina dell'Amministratore e/o Presidente;
- c) La nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
- d) Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;
- e) Assunzione di partecipazioni in altre imprese, purché non comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- f) Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani

operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

g) Approvazione degli atti di indirizzo adottati dall'Ente socio unico con i quali vengono fissati obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

h) Regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

i) Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

j) Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;

k) Prestazioni di garanzia, fidejussioni nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;

l) Assunzione di mutui e stipula di contratti di leasing;

m) Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

n) Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 100.000,00 (euro centomila/00);

o) Approvazione dei budgets annuali proposto dall'Organo amministrativo;

p) Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto.

4. Il patrimonio costituito dai beni mobili funzionali dichiarati nei contratti di servizio e' inalienabile. Potrà essere sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti.

Art.9 DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purchè nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata in prima convocazione con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, agli amministratori o all'amministratore unico e all'organo di controllo; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data

di seconda convocazione che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori o l'Amministratore Unico e i membri del Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori o l'Amministratore Unico qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

5. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci, ove tenuto, ovvero a seguito dell'iscrizione della qualità di socio al registro imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica certificata (PEC).

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assiste. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art.10 ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico;
2. In alternativa e qualora consentito dal decreto del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina.
3. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete al socio unico ai sensi dell'art. 2479, Codice civile, nel rispetto, ove applicabili, le disposizioni dei criteri di cui alla legge 120/11 al fine di garantire il principio di equilibri di genere (D.Lgs. 175/2016 art. 11, comma 4)
4. Non possono essere nominati amministratori dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante.
5. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382, Codice civile e, in ogni caso, i componenti dell'organo amministrativo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità.

6. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei suoi membri, questo decade e si procede ai sensi dell'art. 12, comma 10.

7. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza giusta causa compete esclusivamente il 20% (venti per cento) del compenso annuo spettantegli; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

8. E' fatto divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

9. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice civile.

10. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società ed in tutti i casi in cui le operazioni ovvero gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Art.11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio, questo

elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea; può eleggere, al solo scopo di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento e senza ulteriori emolumenti, un Vice-presidente; designa un solo Amministratore Delegato a cui attribuire deleghe di gestione; può nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

3. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

4. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Revisore contabile.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

6. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, e/o il Revisore, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione/trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi questi requisiti, il Consiglio si intendera' tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

9. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale

devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

11. Qualora la maggioranza dei membri nominati a far parte il Consiglio di Amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Collegio sindacale, qualora nominato, provvede a convocare l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso Consiglio, altrimenti vi provvederà uno dei consiglieri superstiti, anche se decaduto.

12. Restano ferme le disposizioni in materia di proroga dell'organo amministrativo di cui al D.L. 16/5/1994, n. 293 convertito, con modificazione, dalla L. 15/7/1994, n. 444.

Art.12 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE

CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un Amministratore agli altri Amministratori e all'Organo di Controllo nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più

amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto e' considerata voto contrario. La decisione e' presa se, nel termine su accennato, la proposta e' accettata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, indicando:

- a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- b. la data in cui si è formata la decisione;
- c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei Consiglieri adottate ai sensi del presente e dei precedenti articoli devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

13. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salve le prerogative e i poteri del socio unico della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di gestione, nei limiti di cui all'art. 2381 Codice civile e del presente Statuto, a uno solo dei suoi componenti.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, commi 2 e 3, del Codice civile, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

a) predisposizione e approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

b) redazione programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;

- c) adozione provvedimenti, qualora emergano indicatori di crisi aziendale, necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 175/2016;
- d) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- e) le decisioni inerenti le partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa da proporre all'Assemblea;
- f) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti da proporre all'Assemblea;
- g) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti da proporre all'Assemblea;
- h) assunzione di mutui e la stipula di leasing da proporre all'Assemblea;
- i) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea.

ART.14 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE E FISCALI

1. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il

relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

2. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art.15 RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice-Presidente, con l'uso della firma sociale.

2. All'amministratore delegato compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16 COMPENSI E RIMBORSI

Il compenso o i gettoni di presenza spettanti all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea dei Soci nei limiti previsti dalla normativa vigente tempo per tempo.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Agli organi sociali spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 17 ORGANI DI CONTROLLO

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato, a discrezione dell'Assemblea, a un Collegio Sindacale o a un Revisore Contabile o società di revisione.
2. La nomina dei Collegio Sindacale e' obbligatoria essendo la societa' partecipata da Ente Pubblico.
3. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei Sindaci o del Revisore e' stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di proroga dell'organo amministrativo di cui al D.L. 16/5/1994, n. 293 convertito, con modificazione, dalla L. 15/7/1994, n. 444.
5. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità.
6. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.
7. Al revisore contabile ed alla società di revisione si applicano, per quanto non disciplinato nel presente statuto,

gli articoli 2409-ter, 2409-quater terzo comma, 2409-quinquies, 2409-sexies e 2409 septies Codice Civile. La facoltà alternativa come sopra attribuita al socio unico non potrà in ogni caso determinare revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

8. Il Collegio Sindacale e/o il Revisore Contabile, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art.18 BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico

devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2 precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.

4. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere presentati al Comune socio unico entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo e devono essere approvati dal Comune socio unico entro il 31 dicembre di ogni anno. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 (trenta) giorni successivi.

5. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti

al socio unico Comune di Morrovalle, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

6. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.19 SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art.20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale.
2. Il Collegio arbitrale e' composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del

Tribunale di Macerata.

3. Il Collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2, Cod. Proc. Civ.. Gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art.36, comma 1, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, comma 1, Codice proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art.831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, citato.

4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D. Lgs. n.5/2003 citato.

Art. 21. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

in originale firmato

Paolo Vitali - Giuseppe Belogi Notaio